

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 256 DEL 20/02/2025

O G G E T T O

RINNOVO ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E I SOGGETTI ACCREDITATI TITOLARI DI CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ INSISTENTI SUL TERRITORIO AZIENDALE. TRIENNIO 01/01/2025 – 31/12/2027.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 260/25

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 23/05/2018 è stato approvato l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e i Soggetti accreditati titolari di centri diurni accreditati per persone con disabilità insistenti sul territorio aziendale. Con successivi provvedimenti, da ultimo con deliberazione n. 1175 del 11/07/2024, ne è stata data continuità fino al 31/12/2024.

L'accordo è stato redatto secondo lo schema tipo approvato con DGRV n. 1438 del 5/09/2017.

Come noto, la Regione Veneto, con Legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

I Soggetti erogatori dei servizi semiresidenziali "Centri diurni per persone con disabilità", insistenti sul territorio aziendale, accreditati ai sensi della citata L.R. n. 22/2002 e disciplinati con DD.G.R.V. n. 84/2007 e n. 740/2015 e ss.mm.ii., sono i seguenti:

Distretto Est

- La Fraglia/Agape Società Cooperativa Sociale di Vicenza (C.F. e P.IVA 02215660248)
- Primavera '85 Società Cooperativa Sociale di Sovizzo (C.F. 01758200248)
- Fondazione Candida Stefani e Fratelli Onlus di Noventa Vic.na (C.F. 95008020240 – P.IVA 00882820244)
- Fondazione Ferruccio Poli di Bolzano Vic.no (C.F. 95096720248 – P.IVA 03464930241)
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale di Vicenza (P.IVA 01658320245)
- L'Eco Papa Giovanni XXIII Società Cooperativa Sociale di Dueville (P.IVA 01547580249)
- Margherita Società Cooperativa Sociale di Sandrigo (P.IVA 01939680243)
- Studio Progetto Società Cooperativa Sociale di Cornedo Vic.no (C.F./P.I. 00895600245)
- MeA Società Cooperativa Sociale di Vicenza (P.IVA 03370520284).

Distretto Ovest

- Fondazione ANFFAS di Lonigo (C.F./P.I. 95067870246)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale di Montecchio Maggiore (C.F./P.I. 02372680245)
- Moby Dick Società Cooperativa Sociale di Arzignano (C.F./P.I. 02374810246)
- Primula Società Cooperativa Sociale di Valdagno (C.F./P.I. 02330770245)
- Studio Progetto Società Cooperativa Sociale di Cornedo Vic.no (C.F./P.I. 00895600245)
- Recoaro Solidale Società Cooperativa Sociale di Recoaro Terme (C.F./P.I. 02345230243).

Dette unità di offerta sono inserite nel Piano di Zona, strumento di programmazione locale, attuativa di quella socio-sanitaria regionale.

L'allegato schema di accordo contrattuale (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valevole per il triennio 2025 - 2027, configura un'azione congiunta tra pari, finalizzata a mantenere e sviluppare il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale a sostegno della domiciliarità, con

caratteristiche di uniformità su tutto il territorio aziendale.

Detto accordo contrattuale è frutto, infatti, di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, è stato corredato, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio, degli allegati 1/A e 1/B quali documenti tecnici integrativi per la gestione organizzativa dell'offerta semiresidenziale a favore di persone con disabilità.

Infine, nello schema contrattuale è stato aggiunto l'art. 10, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla DGRV 912/2022 che, ai sensi del DPCM del 12 gennaio 2017 – art. 34 comma 3 lett. b), ha fornito dettagliata rappresentazione dell'offerta semiresidenziale di cui trattasi, che è articolata in:

- centri diurni per persone con disabilità, illustrati nell'allegato 1/A dello schema di accordo, con carattere educativo, abilitativo e assistenziale, con finalità di socializzazione e mantenimento delle abilità residue, rivolti ad un'utenza con diversi profili di gravità clinica e funzionale;
- interventi sperimentali, definiti con DGR 739/2015 e con DGR 1375/2020, illustrati nell'allegato 1/B dello schema di accordo, orientati all'occupabilità e allo sviluppo di progetti esterni al centro diurno, con finalità educativa, occupazionale e di socializzazione, rivolti ad un'utenza di norma con profilo assistenziale medio-basso;
- interventi a favore di persone con disabilità over 65 anni quale risposta flessibile e variabile dell'offerta in relazione alle effettive condizioni di bisogno accertate e contestualizzate.

Con il medesimo provvedimento, si ricorda, inoltre, che sono state aggiornate le tariffe di frequenza giornaliera per effetto dell'allineamento ai nuovi LEA, di cui al citato DPCM 12 gennaio 2017, e ridefinita coerentemente anche la percentuale di ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale, fissata rispettivamente nella misura del 70% e del 30%.

Nel percorso programmatico sopra richiamato incidono, come noto, diversi fattori tra i quali il costo del lavoro, correlato all'intervenuto rinnovo della contrattazione collettiva nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Conseguentemente la Giunta regionale, con recente provvedimento n. 1301 del 14/11/2024, ha aggiornato la programmazione di cui alla menzionata DGR 912/2022, introducendo un'ulteriore revisione delle tariffe di frequenza dei servizi semiresidenziali, a valere per gli anni 2024 – 2025 – 2026, che si dettagliano nei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B sopra richiamati e che si articolano per:

- servizio semiresidenziale - centro diurno per persone con disabilità;
- progetti sperimentali alternativi al centro diurno di cui alla DGR 739/2015;
- progetti occupazionali di cui alla DGR 1375/2020.

Inoltre, in linea con l'indicazione regionale di favorire la flessibilità dei servizi in relazione alle effettive condizioni della persona, è stata individuata l'offerta di progetti innovativi per la frequenza di utenti con età maggiore di 65 anni.

Infine, specifica attenzione è stata riservata alle persone con diagnosi di autismo, per le quali la scheda SVaMDi è stata integrata con strumenti di valutazione sanitaria, di valutazione dei disturbi comportamentali ed ulteriori valutazioni del funzionamento sociale. Infatti, attraverso la somministrazione della scheda "Scala breve di valutazione dei comportamenti" di cui alla DGR 1719/2022, è possibile rilevare maggiori bisogni assistenziali a fronte dei quali è stato previsto un incremento della retta giornaliera di € 21,00, pari al costo orario di un operatore socio sanitario.

Si tratta di n. 13 progetti personalizzati.

Per l'anno 2025 si prevede che 720 persone con disabilità frequenteranno servizi semiresidenziali gestiti dai sopra elencati Enti, nelle formule articolate e dettagliate nei documenti tecnici integrativi a corredo dell'accordo contrattuale.

A questi, si aggiungono percorsi personalizzati di semiresidenzialità a favore di n. 14 persone che accedono a centri diurni insistenti in Comuni ubicati al di fuori del territorio di competenza aziendale e precisamente:

- Fondazione Enrico Tonello Onlus di Fara Vicentino (P.IVA/C.F. 04475670248)
- Fondazione Franchin Simon Onlus di Montagnana (P.IVA/C.F. 03815580281)
- Fondazione "Irea Morini Pedrina" di Este (P. IVA/C.F. 02118410287)
- Cooperativa Sociale "Crescere Insieme" di Montagnana (P.IVA/C.F. 03458380288)
- Cooperativa Sociale "Verlata" di Villaverla (P.IVA/C.F. 00887350247).

Conseguentemente maturerà una spesa complessiva a carico dell'Azienda di € 15.683.000,00.

Resta inteso, infine, che si provvederà, previo conguaglio, a corrispondere ai Soggetti gestori l'adeguamento delle rette secondo le tariffe aggiornate per l'anno 2024 con la citata DGR 1301/2024.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rinnovare lo schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valevole per il triennio 2025 – 2027, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e i Soggetti accreditati privati titolari di centri diurni per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale ed elencati in premessa;
2. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale di cui alla DGR 1438/2017, l'allegato accordo è stato corredato, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio, dei documenti tecnici integrativi allegati 1/A e 1/B e aggiunto l'art. 10, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente;
3. di stabilire che l'accordo decorre dal 01/01/2025, con durata triennale e scadenza il 31/12/2027;
4. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, l'aggiornamento delle tariffe di frequenza dei servizi semiresidenziali, a valere per gli anni 2024 – 2025 – 2026, introdotto con DGR 1301/2024, e che si dettagliano nei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B allegati e che, come spiegato in premessa, si articolano per:
 - servizio semiresidenziale - centro diurno per persone con disabilità

- progetti sperimentali alternativi al centro diurno di cui alla DGR 739/2015
- progetti occupazionali di cui alla DGR 1375/2020
- progetti innovativi over 65,

nonché progetti personalizzati con maggiore intensità assistenziale per diagnosi di autismo;

5. di dare atto che, conseguentemente, si provvederà, previo conguaglio, a corrispondere ai Soggetti gestori accreditati l'adeguamento delle rette secondo le tariffe aggiornate per l'anno 2024 dalla DGR 1301/2024, come spiegato in premessa;
6. di prendere atto che per l'anno 2025, a fronte di n. 720 persone con disabilità frequentanti servizi semiresidenziali nel territorio aziendale, nelle formule sopra articolate e dettagliate dei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B a corredo dell'accordo contrattuale di cui al punto 1., cui si aggiungono 14 persone ospiti di centri diurni fuori territorio aziendale, maturerà una spesa complessiva a carico dell'Azienda di € 15.683.000,00, a cui si farà fronte come segue:
 - a. per € 7.343.000,00 al conto n. 5504000120/SOC "Prestazioni a favore di disabili: centri diurni"
 - b. per € 3.686.000,00 al conto n. 5504000120/JASS "Prestazioni a favore di disabili: centri diurni"
 - c. per € 3.110.000,00 al conto n. 5504000115/SOC "Prestazioni e servizi a favore di portatori handicap" del bilancio dei servizi sociali del Distretto Est
 - d. per € 1.544.000,00 al conto n. 5504000115/JASS "Prestazioni e servizi a favore di portatori handicap" del bilancio dei servizi sociali del Distretto Ovest;
7. di affidare al Responsabile dell'UOS Disabilità il controllo dell'adeguata applicazione del presente accordo;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI
EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'**

Servizio Semiresidenziale

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- a) la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- b) l'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- c) l'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- d) l'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del*

D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;

e) l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;*

f) l'articolo 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002 e s.m.i., n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*

g) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002. ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

h) il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

i) le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

j) l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

k) è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

l) la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS nella misura del 70% e della quota sociale a carico dell'Ente Locale nella misura del 30%, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia;

m) il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta Centro diurno per persone con disabilità di n. ____ posti/posti letto in virtù del provvedimento _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. ____ posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n.

_____ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.

n)

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata Centro diurno per persone con disabilità vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- b) garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- c) garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- d) garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino per attività e prestazioni extra Lea;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- e) osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli ospiti, descritte nei Documenti Tecnici Integrativi 1/A e 1/B, allegati al presente Accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nei Documenti Tecnici Integrativi 1/A e 1/B, allegati al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime, determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Le rette giornaliere complessive, comprensive della quota sanitaria e della quota sociale, applicabili nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni accreditati ricompresi nel presente accordo, sono fissate con DGR 1301 del 14/11/2024.

Le rette giornaliere sono comprensive del servizio di trasporto e di accompagnamento a carico dell'Ente gestore a favore dell'ospite dalla sua abitazione al Centro e ritorno.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2025 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE**

Servizio Semiresidenziale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGR n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

1. Servizio Semiresidenziale “Centro Diurno per persone con disabilità”

Il Centro Diurno per persone con disabilità”, definito dalla DGR 84/2007 e successive DD.G.R.V. 740/2015, 947/2017 e 912/2022, è un “servizio territoriale rivolto a persone con disabilità con diversi profili di non autosufficienza, cui fornisce interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale”.

La finalità del Centro Diurno è riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue, ed è rivolto a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza.

Può ospitare fino a 30 persone, organizzate in gruppi.

Può essere composto da una o più strutture stabili inserite in un contesto territoriale, ciascuna entità con un proprio nucleo di operatori e un coordinamento.

La fruizione del Centro diurno da parte di persone con disabilità si caratterizza per una frequenza costante e stabile durante le ore diurne e da un programma di attività organizzate interne o esterne alla struttura.

La struttura è aperta e funzionante per l'utenza per n. 5 giorni la settimana, con orario giornaliero di norma dalle ore 9,00 alle ore 16,00, per un totale di 35 ore settimanali.

Può essere prevista una flessibilità in entrata e in uscita dal centro, nel rispetto della frequenza settimanale complessiva di 35 ore di servizio all'utenza. L'apertura della struttura deve essere garantita per totali 227 (duecentoventisette) giorni l'anno ad esclusione della pausa estiva, delle vacanze natalizie e pasquali e delle chiusure per programmazione, formazione e aggiornamento del personale.

Il calendario delle giornate di apertura deve essere a disposizione di tutti gli interessati e ogni anno dovrà essere trasmesso all'U.O.S. Disabilità dell'ULSS, entro il 31 dicembre con riferimento all'anno successivo, specificando eventuali cambi orari e giornate aggiuntive del centro diurno.

2. Beneficiari

Possono accedere al Centro Diurno persone con disabilità dai 16 ai 65 anni, in possesso del riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base ai sensi del D.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, vigente dal 30 giugno 2024, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS o in carico all'Azienda ULSS ai sensi della normativa vigente.

Al compimento del 65° anno di età, l'utente può continuare il percorso semiresidenziale secondo un progetto personalizzato alternativo al centro diurno, con spesa sociale a carico dell'utente medesimo, che potrà eventualmente avvalersi di una partecipazione economica da parte del comune di residenza, cui inoltrare richiesta di contributo. La quota sanitaria, invece, sarà sostenuta dall'Azienda ULSS e quantificata sulla scorta del progetto personalizzato, nonché concordata con l'Ente erogatore.

L'Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l'U.O.S. Disabilità ha autorizzato l'inserimento previa valutazione tramite SVAMDI (Scheda di valutazione multidimensionale prevista dalla DGR 2960/2012 le cui linee guida e di calcolo sono definite con DGR 1804/2012), in sede di UVMD, sulla base della programmazione.

In caso di mancata accoglienza, l'Ente deve darne puntuale motivazione in forma scritta.
In caso di indisponibilità all'inserimento da parte dell'Ente esso è tenuto a darne puntuale motivazione in forma scritta all'Azienda ULSS entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Modalità di gestione

- Il presente documento tecnico integrativo non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
- L'Ente si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, ed eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione del servizio.
- L'Ente s'impegna a mantenere degli standard di personale ai sensi di quanto previsto dalla DGR 740/2015 e s.m.i., nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento.
- L'Ente invia annualmente all'Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura semiresidenziale.
- L'Ente si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.
- Il responsabile rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa l'Azienda ULSS.
- L'Ente, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui al presente accordo contrattuale, è autorizzato ad accogliere persone con disabilità non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e persone con disabilità paganti ovunque residenti, nei posti accreditati di Centro Diurno, di diverso livello assistenziale, non utilizzati dall'Azienda ULSS 8 Berica, previo parere positivo da parte del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità.

L'Ente è tenuto ad informare l'Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura descritta nel presente documento.

Qualora sussistano i presupposti per un inserimento da parte dell'Azienda ULSS e il posto risulti occupato da un utente inserito privatamente e pagante in proprio, l'Ente è tenuto a rendere disponibile entro 30 (trenta) giorni di calendario il posto occupato.

4. Contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni del Centro Diurno

Il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni nel Centro Diurno è classificato nelle seguenti tipologie illustrate in dettaglio nell'Allegato A) della DGR 740/2015, di seguito riassunte:

- 1) attività nell'area delle autonomie personali e sociali;
- 2) attività socio ricreative espressive ordinarie;
- 3) attività occupazionali e di laboratorio finalizzate a prodotto finito;
- 4) percorsi educativo occupazionali esterni;
- 5) attività aggiuntive (senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza);
- 6) trasporto per l'accesso ai Centri Diurni (i cui costi costituiscono LEA socio-sanitario aggiuntivo regionale, ai sensi L.R.1/2008, articolo 5);
- 7) vitto presso il Centro Diurno (L. 7/1999, articolo 55).

Infine, le attività infermieristiche e riabilitative integrative, sono rese se previste nel progetto individualizzato, in fase di UVMD.

5. Accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute.

Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'Azienda ULSS da parte dell'amministratore di sostegno/tutore/curatore/familiare o della persona con disabilità.

Detta domanda è valutata in sede di UVMD da parte dell'Azienda ULSS, tramite la U.O.S. Disabilità e la risposta è inviata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento al centro diurno è disposto formalmente dall'Azienda ULSS per il tramite del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità con nota scritta che sarà indirizzata all'Ente accreditato, alla persona con disabilità quando possibile, alla famiglia, all'amministratore di sostegno/tutore/curatore, al Comune di appartenenza e ai servizi specialistici, se coinvolti prima dell'inizio dell'inserimento.

L'Azienda ULSS comunica all'Ente con apposita nota i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal DGPR 679/2016.

La nota contiene:

1. i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo di residenza e codice fiscale;
2. il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (familiare, tutore, amministratore di sostegno);
3. la data dell'UVMD di approvazione dell'inserimento;
4. la data di inizio inserimento (sulla base degli accordi intervenuti tra referente del caso ed Ente gestore), la durata del percorso educativo-riabilitativo-assistenziale e l'eventuale previsione della cessazione o proroga;
5. la retta giornaliera derivante dalla valutazione effettuata tramite scheda S.Va.M.Di; l'indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale potrà essere ridefinito (tramite UVMD) entro i primi 3 mesi qualora emergano incongruenze rispetto al percorso individuato;
6. il referente del caso dell'Azienda ULSS definito in sede di UVMD;
7. l'indicazione del numero di ore settimanali frequentate;
8. le modalità di trasporto al centro diurno.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella nota dovrà essere tempestivamente comunicata in modo formale agli stessi destinatari.

L'Ente, contestualmente all'inserimento, rilascia all'Azienda ULSS una attestazione scritta sulla data di effettivo inizio. La retta sarà riconosciuta dal primo giorno di effettivo inizio e non dalla data di autorizzazione all'inserimento. Nel caso in cui la data di inizio sia posteriore alla data di autorizzazione, l'Ente deve comunicarlo tempestivamente all'UOS Disabilità.

In sede di attivazione dell'inserimento, verranno forniti anche i seguenti dati, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86) – Codice in materia di protezione dei dati personali:

- il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (tutore, amministratore di sostegno, curatore e familiare);
- i dati relativi all'anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, numero di tessera sanitaria e nominativo del medico di medicina generale;
- eventuale relazione dello specialista nel caso la persona sia in carico ad un servizio specialistico e da una relazione sul percorso educativo/assistenziale qualora la persona provenga da un altro centro diurno o dalla scuola;
- gli obiettivi generali dell'inserimento diurno, l'indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale stabilito dall'UVMD (sulla base della valutazione effettuata anche tramite scheda S.Va.M.Di);
- le modalità di verifica del progetto.

6. Progetto Globale e il Progetto Personalizzato

Il Progetto Globale in favore della persona con disabilità che accede al servizio semiresidenziale è approvato dalla UVMD che approva l'inserimento in struttura semiresidenziale.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di inserimento, l'Ente invia tramite PEC all'Azienda ULSS e tramite e-mail all'Operatore di riferimento, il Progetto Personalizzato, redatto in conformità al Progetto Globale approvato in sede di UVMD, formulato in favore della persona con disabilità e concordato con la medesima persona, quando possibile, con il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o con il suo familiare di riferimento.

Ogni anno l'Ente invia all'Operatore di riferimento, tramite e-mail, il Progetto Personalizzato di ciascuna persona inserita, in accordo con i soggetti sopra indicati.

L'eventuale ridefinizione del Progetto Personalizzato può essere richiesta dall'Azienda ULSS, dall'Ente, dall'amministratore di sostegno, tutore o curatore, dal suo familiare di riferimento, dalla persona con disabilità, quando possibile, anche in data antecedente alla scadenza annuale, qualora siano previste sostanziali modifiche rispetto al progetto in atto.

7. Carta dei Servizi

Ciascun Ente erogatore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente, dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, del suo familiare di riferimento la Carta dei Servizi.

A discrezione, può stilare un regolamento interno per la gestione dei rapporti tra la famiglia della persona con disabilità, il tutore/amministratore di sostegno e l'Ente stesso.

8. Determinazione livelli assistenziali

L'Azienda ULSS rivaluta attraverso la scheda SVaMDi ogni due anni, o qualora se ne ravvisasse la necessità per aggravamento delle condizioni di disabilità, i livelli di gravità di tutti gli utenti dei centri semiresidenziali per persone con disabilità in possesso di impegnativa o di quota di rilievo sanitario. Lo strumento SVaMDi è stato integrato con strumenti di valutazione sanitaria, di valutazione dei disturbi comportamentali e ulteriori valutazioni del funzionamento sociale e la sua gestione è stata informatizzata in sinergia con le attività definite dalla DGR 1059/2012. Con la DGR 1804 del 6 ottobre 2014 è stato approvato l'algoritmo per la determinazione del punteggio di gravità con SVaMDi, collegato ai tre profili di gravità corrispondenti ai livelli essenziali previsti dalla programmazione regionale.

Qualora si rilevino maggiori bisogni assistenziali determinati dalla presenza di disturbi comportamentali, confermati attraverso la somministrazione della scheda "Scala breve di valutazione dei comportamenti" di cui alla DGR 1719/2022, contenuta nella piattaforma Atlante, si prevede un incremento della retta giornaliera di € 21,00, pari indicativamente al costo di un'ora giornaliera di operatore socio sanitario. È prevista rivalutazione annuale in sede di UVMD.

9. Orario e/o frequenza

Frequenza a tempo pieno al Centro diurno

La frequenza a tempo pieno al Centro diurno è articolata su 35 ore settimanali per totali 227 (duecentoventisette) giorni l'anno (si veda punto 1).

Al fine di garantire efficienza organizzativa e flessibilità (programmazione, formazione obbligatoria e riunioni d'équipe...), l'orario giornaliero potrà essere articolato diversamente, previo accordo con ULSS e famiglie, garantendo comunque il numero di 35 ore settimanali di servizio all'utenza.

Frequenza a tempo parziale al Centro diurno

Le frequenze parziali accolte su richiesta dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore o del familiare di riferimento, possono avere articolazione sia sulla singola giornata che sulla settimana e vengono regolamentate come da DGR 740/2015-Allegato D.

10. Variazione Progetto Personalizzato: orario/frequenza, livello

L'eventuale aggravamento delle condizioni di salute e del grado di autonomia dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'U.O.S. Disabilità aziendale inviante.

In caso di variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione, è necessario procedere con rivalutazione tramite SVaMDi in sede di UVMD. L'eventuale variazione della fascia abilitativo-assistenziale e/o variazione oraria con conseguente riconoscimento di nuova retta decorrerà dal primo giorno del mese successivo al momento in cui si saranno rese disponibili le risorse economiche necessarie, sulla base della programmazione.

Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.

11. Assenze temporanee dal Centro Diurno

Come previsto dalla DGR 740/2015 l'assenza temporanea dal Centro Diurno comporta una rimodulazione della retta, secondo le percentuali descritte nella seguente tabella:

Modalità di assenza	Tipologia di assenza (*)	Percentuali di riduzione dei costi ribaltati sulle singole voci della produzione	Percentuali di riduzione della retta
Assenza continuativa	Dal 2° al 10° giorno di assenza	- 25% attività educative - 100% vitto - 100% materiale	- 8%
	Dal 11° al 30° giorno di assenza	- 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 12%
	Dal 31° al 60° giorno di assenza	- 25% personale - 25% trasporto - 100% vitto - 25% attività educative - 100% materiale	- 27%
	Dal 61° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %
Assenza non continuativa	Dal 81° giorno di assenza	Tariffa sospesa, con possibilità di: o Dimissione o Sospensione o Riformulazione progetto	- 100 %

(*) Le assenze vanno valorizzate rispetto ai giorni di frequenza previsti dal progetto individualizzato e di apertura del Centro Diurno.

L'Ente è tenuto a dare tempestiva informazione scritta al Referente del caso e all'UOS Disabilità, anche tramite posta elettronica, dell'assenza della persona con disabilità per oltre i 10 giorni consecutivi.

Dopo 60 giorni consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella misura in cui al 61° giorno non sia ancora possibile il rientro della persona con disabilità, l'UVMD è tenuta a definire la data di dimissione salvo vi sia una data di rientro certa legata a motivi di salute.

Nell'ipotesi di frequenza verticale di 4, 3, 2 o 1 giorni a settimana, i periodi di assenza consecutivi e non consecutivi saranno riproporzionati agli effettivi giorni di frequenza. La tariffa pertanto sarà sospesa, con la possibilità di dimissione, sospensione o rimodulazione del progetto per le assenze consecutive maggiori del 25% e le assenze non consecutive maggiori del 35%.

12. Dimissioni dal servizio

Si definiscono le seguenti motivazioni di dimissione dal servizio:

a) Per trasferimento ad altra struttura

Qualora in sede di UVMD si ravvisi l'opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in un altro centro diurno, viene definita la data di dimissione dal centro attuale e la data di inizio nel nuovo centro. L'erogazione del corrispettivo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.

b) Per volontà della persona con disabilità, famiglia, tutore/amministratore di sostegno

Quando la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno manifestano la volontà di dimissione, l'azienda ULSS convoca l'UVMD al fine concordare un percorso educativo alternativo.

c) Nei casi di assenze prolungate non giustificate

Qualora si verificano assenze prolungate non giustificate da motivi oggettivi, l'Ente è tenuto a comunicare immediatamente la situazione al Referente del caso, che proporrà la convocazione dell'UVMD al fine di concordare l'eventuale dimissione.

d) Su richiesta dell'Ente

Nell'eventualità che l'Ente proponga di sospendere la frequenza di un ospite, l'Ente stesso è tenuto a presentare all'Azienda ULSS richiesta di convocazione di una UVMD spiegandone i motivi. L'eventuale data di dimissione va concordata con l'Azienda ULSS, l'Ente e la famiglia, al fine di garantire l'avvio di un nuovo progetto a favore della persona con disabilità.

e) Per la conclusione del Progetto Personalizzato

Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato a seguito delle verifiche effettuate tra Referente del caso, Ente erogatore e famiglia. Nel caso del raggiungimento degli obiettivi prima della scadenza prevista dal progetto, l'Ente proporrà una verifica con Referente del caso e famiglia, tutore/amministratore di sostegno per concordare la data di dimissione, che sarà successivamente formalizzata agli interessati tramite comunicazione da parte del Responsabile della UOS Disabilità.

In entrambi i casi l'erogazione della retta cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.

f) Per decesso

Nel caso di decesso, l'Ente è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile della U.O.S. Disabilità. L'erogazione del corrispettivo cessa in corrispondenza della data di decesso della persona con disabilità.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi di dimissioni, l'Ente dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica per procedere agli adempimenti di competenza.

13. Modalità di registrazione delle prestazioni

L'Ente provvede all'inserimento, entro le scadenze fissate dall'Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall'Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte entro il 10° giorno del mese successivo e Arcipelago entro il 30 giugno di ogni anno, e altri dati eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.

La struttura si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte. L'ente titolare si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

14. Farmaci

L'Azienda ULSS, nel rispetto delle norme vigenti, ha la facoltà di attivare un protocollo farmaci a favore delle persone con disabilità inserite presso i Centri Diurni al quale l'Ente è tenuto ad uniformarsi.

15. Trasporto e mensa

Così come da indicazioni regionali, i servizi di mensa, trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità ai Centri Diurni sono da intendersi quale attività socio-sanitaria integrativa del Centro Diurno.

Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi di trasporto attrezzati per persone con disabilità, di proprietà o in uso a diverso titolo all'Ente, sui quali l'Ente medesimo deve garantire una adeguata manutenzione.

Come fissato con DGR 740/2015 - allegato C - deve essere garantita la disponibilità di un accompagnatore nei momenti di trasporto degli ospiti, in relazione alla gravità della condizione di disabilità.

Si unisce l'allegato "Documento linee trasporto utenti" con il quale il Soggetto gestore offre una mappatura del servizio per linea di percorso che aggiorna annualmente entro il 31 dicembre ed invia all'UOS Disabilità.

Orari

L'arrivo al Centro Diurno dovrà avvenire entro le 9.15, la partenza dal Centro non prima delle 15.45. L'arrivo del mezzo al domicilio della persona con disabilità non dovrà avvenire prima delle 7.45 per il percorso di andata e dopo le 17.30 per il percorso di ritorno, salvo diversi accordi intercorsi direttamente tra Ente gestore e amministratore di sostegno/tutore/curatore/famiglia della persona con disabilità in merito all'organizzazione del servizio. La definizione del trasporto è stabilita in sede di UVMD.

Sarà compito dell'Ente erogatore monitorare eventuali variazioni di orari e di percorsi, dovute a ritardi per cause impreviste o per cambiamenti di percorso.

In ciascun automezzo dovrà essere presente un kit con tutto il materiale di prima necessità per far fronte ad eventuali bisogni dell'utente e a situazioni igienico-sanitarie che richiedano un intervento immediato.

Sarà cura della famiglia/Amministratore di sostegno/ tutore/curatore provvedere alla fornitura degli ausili personali specifici che fossero necessari per garantire che la persona con disabilità in carrozzina possa essere trasportata in sicurezza a bordo dei mezzi attrezzati (es. appoggiatesta specifico per la carrozzina).

16. Rapporti tra Ente e Soggetti interessati

L'Ente è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno, oltre ai referenti dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza della persona.

In linea con quanto previsto dalla L.R. 22/02, l'Ente erogatore mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari.

In particolare, tale compito si espletata attraverso un'adeguata comunicazione ed informazione.

L'Ente aggiorna i medesimi interessati sull'attività svolta rispetto al familiare con disabilità illustrandone obiettivi, passaggi, traguardi significativi e allo stesso tempo in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell'Ente stesso.

Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, l'Ente è tenuto ad organizzare:

- a. incontri almeno una volta all'anno, in assemblea o in gruppi familiari o di Associazioni di familiari di ciascuna struttura allo scopo di confrontarsi sulla programmazione educativa e sugli aspetti organizzativi;
- b. incontri periodici, almeno due volte all'anno, tra il gruppo di familiari/amministratori di sostegno, tutori, o curatori rappresentanti delle persone ospitate in struttura e una rappresentanza dell'équipe di operatori dell'Ente della stessa struttura con lo scopo di confrontarsi sulla gestione quotidiana e sulla qualità della vita della medesima struttura;
- c. incontri, almeno due volte all'anno, con i familiari/amministratore di sostegno, tutore o curatore di ciascuna persona con disabilità ospitata per informazioni e confronto sul progetto personalizzato in atto, anche su richiesta degli stessi.

L'Ente è inoltre tenuto a diffondere eventuali circolari dell'Azienda ULSS destinate alle famiglie, tutori/amministratori di sostegno e all'associazione dei familiari in essa rappresentate.

Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, del tutore/amministratore di sostegno, l'Ente invita gli stessi a esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche o direttamente all'Ente medesimo, al referente del caso dell'Azienda ULSS o, laddove presente, all'Associazione dei familiari.

L'Ente incontra, informa e si confronta, non meno di due volte l'anno, con i familiari/amministratore di sostegno, tutore o curatore di ciascuna persona con disabilità ospitata, e in tutte le occasioni in cui lo ritiene necessario, anche su richiesta degli stessi.

17. Attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale

Ai sensi della L.R. 22/02 e s.m.i. l'Ente accreditato è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio ed a documentarla anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

Le attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale sono organizzate con una certa autonomia da parte dell'Ente erogatore su un minimo di 70 (settanta) ore annue per operatore, indicate nel calendario trasmesso all'U.O.S. Disabilità entro 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali variazioni che comportino la chiusura del centro nel corso dell'anno, in giornate diverse da quelle del calendario trasmesso, vanno preventivamente segnalate all'UOS Disabilità, alle famiglie e alle strutture residenziali.

Il piano formativo, programmato sulla base della raccolta dei bisogni delle diverse professionalità presenti in centro diurno, va comunicato all'U.O.S. Disabilità che provvederà a dare eventuale divulgazione delle iniziative a cui operatori aziendali e di altri enti gestori potrebbero partecipare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente erogatore produrrà all'Azienda U.L.S.S. la documentazione attestante gli incontri di formazione a cui il proprio personale ha partecipato nell'anno precedente.

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e in un'ottica di flessibilità, l'Ente può prevedere l'organizzazione di attività destinate all'utenza anche nel mese di agosto, comunque senza alcun aggravio economico per l'Azienda ULSS.

19. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio

L'Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 e s.m.i.

L'Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture indicate nel presente accordo contrattuale tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e di qualità riportati nel presente documento.

Il personale dell'Azienda ULSS, munito di documento di riconoscimento, può accedere ai locali di ciascuna struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile, dagli ospiti e dai loro familiari, eventualmente presenti in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Ente è tenuto a garantire.

L'Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e si concludono con la sottoscrizione di un verbale tra le parti.

20. Qualità del servizio

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine, l'Ente è tenuto a rispettare i seguenti indicatori di qualità:

A. Organizzazione

1	Almeno settimanalmente si effettuano momenti di confronto, scambio, programmazione e condivisione in equipe.
2	Gli incontri vengono verbalizzati.
3	Esiste un adeguato passaggio di informazioni/consegne tra operatori.
4	Almeno mensilmente gli operatori effettuano incontri con il Coordinatore e il Responsabile della struttura.
5	Viene favorita all'interno della struttura la presenza stabile degli operatori e sono adottate misure adeguate di riduzione del turn over.
6	Sono presenti volontari o tirocinanti attivi nella vita della struttura al di fuori dello standard del personale previsto dalla normativa vigente.

B. Trasporto

1	Flessibilità del servizio trasporto
2	Adeguatezza del servizio trasporto

C. Progetto personalizzato e attività

1	Congruenza del PP annuale con i bisogni dell'utente.
2	Congruenza delle attività programmate con gli obiettivi del PP.
3	Sono realizzate delle attività nel/col territorio almeno due volte al mese.
4	Il PP viene costruito e presentato con il coinvolgimento della famiglia/ads, e verificato negli esiti dichiarati anche con la famiglia/ads
5	Collaborazioni interne/esterne all' ente erogatore.

D. Bisogni relazionali, affettivi e sessuali

1	Si pone attenzione agli eventuali bisogni affettivi/sessuali degli utenti
---	---

E. Formazione

1	Esiste un piano formativo annuale
2	Tutti gli operatori hanno partecipato alla formazione professionale prevista dal piano formativo annuale

F. Attenzione alla salute

1	Esiste una modalità concordata per gestire le emergenze sanitarie.
---	--

2	Esiste una scheda di rilevazione dei sintomi di malessere per gli utenti che non riescono a comunicarli all'operatore.
3	I familiari e/o amministratore di sostegno vengono prontamente aggiornati di eventi collegabili ad uno stato di malessere dell'utente e si concordano le decisioni in merito.
4	Per gli utenti per i quali in sede di attivazione PP o di verifica se ne ravvede la necessità, viene registrato giornalmente nella cartella personale lo stato di salute generale (ciclo mestruale, evacuazione, crisi epilettiche)
5	Si pone attenzione al mantenimento dello stato di salute generale dell'utente (controllo del peso, cura personale ecc.)

G. Igiene e abbigliamento

1	L'igiene orale viene effettuata almeno 1 volta al giorno
2	L'operatore supervisiona/controlla l'operazione di igiene orale effettuata direttamente dall'utente
3	Il bidet viene eseguito a bisogno
4	La verifica del cambio pannolone viene fatta almeno due volte al giorno

H. Alimentazione

1	La famiglia conosce il menu giornaliero/mensile in quanto viene consegnato o esposto e, in caso di variazioni rispetto al menu fissato, la struttura informa la famiglia
2	Nella definizione del menu settimanale l'ente tiene conto della scelta dell'utente e /o della famiglia
3	Le esigenze dietetiche di ciascun utente sono ben documentate e rispettate
4	Assunzione del pasto: rispetto delle esigenze dell'utente (orari e modalità di somministrazione)
5	È presente un responsabile della sicurezza sulla qualità del cibo

I. Ambienti

1	Gli ambienti sono accessibili, puliti e accoglienti per gli utenti
2	Esiste una stanza specifica per le persone che, al bisogno, hanno la necessità di coricarsi

J. Rapporti con la Famiglia/Ads

1	Pronto passaggio di informazioni alla UOS Disabilità (operatore referente distrettuale) per ogni evento che influenza il progetto personalizzato.
---	---

21. Obblighi contrattuali

In caso di mancato rispetto degli indicatori di qualità del servizio, l'Azienda ULSS comunicherà all'Ente un termine congruo per motivare l'inosservanza verificata.

Trascorso tale termine e nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Ente accreditato siano ritenute non soddisfacenti, l'Azienda ULSS potrà procedere nei confronti dell'Ente medesimo all'applicazione di una penalità pari ad un importo compreso da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo € 5.000,00 (cinquemila).

22. Fatturazione elettronica del servizio e pagamenti

Le tariffe di frequenza del servizio, fissate con DGR 1301 del 14/11//2024, sono dettagliate in calce al presente documento tecnico.

L'Ente emette mensilmente fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, una per la parte sanitaria pari al 70% della retta riconosciuta per ciascun utente e una per la parte sociale pari al 30%.

L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'Ente accreditato invia entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, a mezzo posta elettronica ai sottoelencati indirizzi, distinti per Distretto Est e per Distretto Ovest, l'elenco mensile delle persone con disabilità completo di:

- indicazione dell'Unità di Offerta
- presenze giornaliera
- indicazione della tariffa giornaliera
- numero e data delle fatture di riferimento.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio, di seguito specificato, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Distretto Est	Distretto Ovest
Indirizzo mail cui inoltrare gli elenchi mensili: disabili@aulss8.veneto.it	Indirizzo mail cui inoltrare gli elenchi mensili: liquidazioneass@aulss8.veneto.it
Codice Univoco Ufficio UFI8LR	Codice Univoco Ufficio UFI8LR

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura in formato elettronico. L'Azienda ULSS 8 Berica, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni a favore di utenti ultrasessantacinquenni, la quota sociale viene posta direttamente a carico della persona con disabilità, mentre resta a carico dell'Azienda ULSS la quota parte di retta sanitaria, quantificata sulla scorta del progetto personalizzato.

Come previsto, infatti, al precedente punto 3., al compimento del 65° anno di età, l'utente può continuare il percorso semiresidenziale secondo un progetto personalizzato, alternativo al centro diurno, con spesa sociale a carico dello stesso, che potrà eventualmente avvalersi di una contribuzione economica da parte del comune di residenza.

L'Azienda ULSS si impegna a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla corretta emissione delle fatture.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Allegati parte integrante:

Sono parte integrante dell'accordo i seguenti documenti:

- *Carta dei Servizi della struttura socio-sanitaria accreditata Centro diurno per persone con disabilità.*
- *Progetto di servizio della predetta struttura.*

Rette giornaliere SEMI-RESIDENZIALITA' DGR 1301/2024 - ANNO 2024

CENTRI DIURNI - ANNO 2024

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time - CD5 - 95%			Frequenza part-time - CD4 - 86%		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
1° livello	134,86 €	94,40 €	40,46 €	128,12 €	89,68 €	38,44 €	115,98 €	81,19 €	34,79 €
2° livello	93,07 €	65,15 €	27,92 €	88,42 €	61,89 €	26,52 €	80,04 €	56,03 €	24,01 €
3° livello	68,00 €	47,60 €	20,40 €	64,60 €	45,22 €	19,38 €	58,48 €	40,94 €	17,54 €

PROGETTI PERSONALIZZATI AUTISMO - ANNO 2024

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time - CD5 - 95%			Frequenza part-time - CD4 - 86%		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
AUT 3	145,00 €	97,88 €	47,13 €	137,75 €	92,98 €	44,77 €	124,70 €	84,17 €	40,53 €
AUT 2	133,00 €	89,78 €	43,23 €	126,35 €	91,60 €	41,06 €	114,38 €	77,21 €	37,17 €

CENTRI DIURNI - ANNO 2025

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time - CD5 - 95%			Frequenza part-time - CD4 - 86%		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
1° livello	140,07 €	98,05 €	42,02 €	133,07 €	93,15 €	39,92 €	120,46 €	84,32 €	36,14 €
2° livello	96,64 €	67,65 €	28,99 €	91,81 €	64,27 €	27,54 €	83,11 €	58,18 €	24,93 €
3° livello	70,57 €	49,40 €	21,17 €	67,04 €	46,93 €	20,11 €	60,69 €	42,48 €	18,21 €

PROGETTI PERSONALIZZATI AUTISMO - ANNO 2025

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time -			Frequenza part-time -		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
AUT 3	161,07 €	112,75 €	48,32 €	153,02 €	107,11 €	45,90 €	138,52 €	96,96 €	41,56 €

CENTRI DIURNI - ANNO 2026

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time - CD5 - 95%			Frequenza part-time - CD4 - 86%		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
1° livello	141,36 €	98,95 €	42,41 €	134,29 €	94,00 €	40,29 €	121,57 €	85,10 €	36,47 €
2° livello	97,57 €	68,30 €	29,27 €	92,69 €	64,88 €	27,81 €	83,91 €	58,74 €	25,17 €
3° livello	71,29 €	49,90 €	21,39 €	67,73 €	47,41 €	20,32 €	61,31 €	42,92 €	18,39 €

PROGETTI PERSONALIZZATI AUTISMO - ANNO 2026

Livelli	Frequenza a tempo pieno			Frequenza part-time - CD5 - 95%			Frequenza part-time - CD4 - 86%		
	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota totale	Quota sanitaria	Quota sociale
AUT 3	162,36 €	113,65 €	48,71 €	154,24 €	107,97 €	46,27 €	139,63 €	97,74 €	41,89 €

ALLEGATO TRASPORTO

Documento linee trasporto utenti

ENTE GESTORE	
PRESIDENTE	
UDO	
COORD. CENTRO DIURNO	
NOMINATIVO REFERENTE SERVIZIO TRASPORTO	

TITOLO LINEA	
DESCRIZIONE AUTOMEZZO	
TARGA	
DATA IMMATRICOLAZIONE	
AUSILI PRINCIPALI DEL MEZZO	
DESCRIZIONE PERCORSO	
NUMERO TOTALE UTENTI	
NUMERO OPERATORI	
PRESENZA EVENTUALI VOLONTARI (SI/NO-ALTRO)	

PROTOCOLLO IN CASO DI EMERGENZA	
--	--

ORARIO PARTENZA DEL MEZZO ANDATA		ARRIVO AL CENTRO	
ORARIO PARTENZA DEL MEZZO RITORNO		RIENTRO AL CENTRO	

N. PROGR.	NOMINATIVO UTENTE	ANDATA / RITORNO	AUSILI UTILIZZATI DALL'UTENTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

REFERENTI DA CONTATTARE IN CASO EMERGENZA

N. PROG.	NOMINATIVO	RECAPITO TELEFONICO
1		
2		
3		
4		
5		

LUOGO E DATA _____

COGNOME E NOME	RUOLO	FIRMA
-----------------------	--------------	--------------

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE**

**Progetti sperimentali DGR 739/2015, innovativi over 65,
occupazionali DGR 1375/2020**

1. Progetti sperimentali DGR 739/2015

Con DGR n. 739 del 14/05/2015 avente ad oggetto "*Criteria per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014*", la Regione ha istituito i progetti sperimentali in materia di semi residenzialità per persone con disabilità, previa valutazione effettuata tramite SVAMDI .

Oggetto

I progetti sperimentali sono progetti alternativi al centro diurno per persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni, di norma, con profilo assistenziale medio o basso (liv. 2 o 3), per le quali è definito un rapporto medio operatori utenti 1:5 o 1:7. I percorsi relazionali educativo assistenziali si caratterizzano per il lavoro in piccoli gruppi e la ricerca di contesti sociali e occupazionali adeguati nell'aiutare la persona con disabilità a sperimentare un ruolo sociale attivo. Per tale motivo, acquista importanza la costruzione di reti relazionali significative con il territorio e con i singoli contesti sociali con cui le persone con disabilità, singolarmente o in piccoli gruppi, entrano in contatto.

Obiettivi

Gli obiettivi che i progetti sperimentali prevedono sono di natura generale, quali la possibilità di avviare un percorso educativo volto a raggiungere il grado massimo di sviluppo delle capacità globali della persona con disabilità in modo da attivare la risposta più inclusiva possibile, volta alla partecipazione e al buon funzionamento. Si individuano inoltre quali obiettivi specifici:

- valutare, formare e orientare la persona con disabilità;
- sperimentare, attraverso la strutturazione di attività occupazionali, di integrazione sociale o formative, organizzate in piccoli gruppi o a livello individuale, le diverse capacità collegate alle aree di funzionamento e disabilità della persona stessa;
- formare, potenziare o mantenere le abilità emerse durante il percorso di valutazione e sperimentazione, che possono essere spese in ambienti esterni.

Rette DGR 739/2015

Si declinano, in calce al presente documento tecnico, le rette per tipologia di frequenza oraria e giornate di presenza, in linea con quanto fissato con DGR 1301 del 14/11/2024.

L'Ente emette mensilmente fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, una per la parte sanitaria pari al 70% della retta riconosciuta per ciascun utente e una per la parte sociale pari al 30%.

L'eventuale trasporto, nonché il pasto, sono a carico della famiglia.

Per tutto quanto non compreso nel dettaglio di cui sopra, si rimanda a quanto fissato agli articoli 10, 11, 12, 13 e 22 dello schema di accordo contrattuale.

2. Progetti innovativi over 65

La DGR 912/2022 prevede che siano attuati modelli di flessibilità dei progetti e delle unità d'offerta per le persone con disabilità over 65 anni, visti i positivi progressi raggiunti nella speranza di vita, che purtroppo si scontrano con la crescita delle situazioni caratterizzate dall'assenza del sostegno genitoriale e/o familiare. Accertate le condizioni di bisogno e contestualizzate, al fine di dar seguito a quanto indicato dal citato provvedimento, sono previsti Progetti innovativi over 65, previa valutazione effettuata in sede di UVMD.

Oggetto

I progetti over 65 sono progetti alternativi al centro diurno per persone con disabilità di età over 65. Si offre alla persona con disabilità, in continuità con il precedente percorso diurno, l'opportunità di frequentare un ambiente che permetta relazioni rassicuranti e il mantenimento delle capacità globali.

Obiettivi

Gli obiettivi che i progetti sperimentali over 65 sono di natura generale, quali:

- valutare, formare e orientare la persona con disabilità che sta invecchiando;
- sperimentare, attraverso la strutturazione di attività occupazionali, di integrazione sociale o formative, organizzate in piccoli gruppi o a livello individuale, le residue capacità collegate alle aree di funzionamento e disabilità della persona stessa;
- mantenere le abilità emerse durante il percorso di valutazione e sperimentazione, che possono essere spese in ambienti esterni.

Rette Progetti Innovativi Over 65

Si declinano, in calce al presente documento tecnico, le rette per tipologia di frequenza oraria e giornate di presenza, in linea con quanto fissato dalla normativa in materia.

L'Ente emette mensilmente fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, in quota parte sanitaria a carico dell'Azienda ULSS n. 8 Berica e in quota parte sociale a carico dell'utente.

L'eventuale trasporto, nonché il pasto, sono a carico della famiglia.

Per tutto quanto non compreso nel dettaglio di cui sopra, si rimanda a quanto fissato agli articoli 10, 11, 12 e 13 dello schema di accordo contrattuale.

3. Progetti occupazionali DGR 1375/2020

La DGR 1375/2020 ha introdotto la "Sperimentazione di un modello di sviluppo per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle persone con disabilità". I relativi progetti sono orientati all'attuazione di percorsi personalizzati, definiti in sede di UVMD.

Oggetto

I progetti DGR 1375/2015 sono progetti alternativi a quelli di cui alla citata DGR 739/2015, per persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con profilo assistenziale di norma medio o basso (liv. 2 o 3), che possono essere interessate ad attività di tipo occupazionale.

I progetti prevedono una figura di riferimento (case manager) che ne cura la realizzazione e la valutazione.

Per tale motivo acquista importanza la costruzione di reti relazionali significative con il territorio e con i singoli contesti sociali con cui le persone con disabilità, singolarmente o in piccoli gruppi, entrano in rapporto.

Obiettivi

Gli obiettivi che i progetti occupazionali DGR 1375/2015 sono:

- creare opportunità di socializzazione in contesti occupazionali in ambienti esterni e sviluppo di relazioni significative e gratificanti; sviluppo ed accrescimento delle capacità e abilità personali di autodeterminazione e auto-rappresentanza, di competenze e comportamenti autoregolanti, di autonomia, autorealizzazione e di benessere;
- sperimentare, attraverso la strutturazione di attività occupazionali, di integrazione sociale o formative, organizzate in piccoli gruppi o a livello individuale, le specifiche capacità collegate alle aree di funzionamento e disabilità della persona stessa.

Rette Progetti occupazionali DGR 1375/2020

Come previsto dalla legislazione regionale specifica, si riconosce una retta di parte sanitaria sulla base delle presenze effettive, declinata in calce al presente documento tecnico.

L'Ente emette mensilmente fattura in formato elettronico

L'eventuale trasporto, nonché il pasto, sono a carico della persona con disabilità.

Per la modalità di registrazione delle prestazioni si fa riferimento a quanto previsto all'art. 13 dello schema di accordo contrattuale.

TARIFFE 2024 INTERVENTI SPERIMENTALI ALTERNATIVI - DGR 739/2015

Tipologia	Giornate di frequenza	Quota giornaliera	Quota sanitaria	Quota sociale
A 35 ore/sett.	su 6 gg	40,42 €	28,29 €	12,13 €
	su 5 gg	48,50 €	33,95 €	14,55 €
B 30 ore/sett.	su 6 gg	34,64 €	24,25 €	10,39 €
	su 5 gg	41,57 €	29,10 €	12,47 €
	su 4 gg	51,96 €	36,38 €	15,59 €
C 25 ore/sett.	su 6 gg	28,87 €	20,21 €	8,66 €
	su 5 gg	34,64 €	24,25 €	10,39 €
	su 4 gg	43,30 €	30,31 €	12,99 €
	su 3 gg	57,74 €	40,42 €	17,32 €
D 18 ore/sett.	su 5 gg	24,94 €	17,46 €	7,48 €
	su 4 gg	31,18 €	21,83 €	9,35 €
	su 3 gg	41,57 €	29,10 €	12,47 €

TARIFFE 2024 PROGETTI OCCUPAZIONALI - DGR 1375/2020

Quota totale
33,95 €

TARIFFE 2024 PROGETTI INNOVATIVI OVER 65 ANNI

Livelli	Ore di frequenza	Quota totale	Quota sanitaria	Quota a carico della persona
1° livello	30/35	56,58 €	36,00 €	20,57 €
	25	40,93 €	25,50 €	15,43 €
	18	29,47 €	14,04 €	15,43 €
2° livello	30/35	43,43 €	22,86 €	20,57 €
	25	31,43 €	16,00 €	15,43 €
	18	22,63 €	7,20 €	15,43 €

TARIFE 2025 INTERVENTI SPERIMENTALI ALTERNATIVI - DGR 739/2015

Tipologia	Giornate di frequenza	Quota giornaliera	Quota sanitaria	Quota sociale
A 35 ore/sett.	su 6 gg	42,80 €	29,96 €	12,84 €
	su 5 gg	51,36 €	35,95 €	15,41 €
B 30 ore/sett.	su 6 gg	36,68 €	25,68 €	11,01 €
	su 5 gg	44,02 €	30,81 €	13,21 €
	su 4 gg	55,03 €	38,52 €	16,51 €
C 25 ore/sett.	su 6 gg	30,57 €	21,40 €	9,17 €
	su 5 gg	36,68 €	25,68 €	11,01 €
	su 4 gg	45,85 €	32,10 €	13,76 €
	su 3 gg	61,14 €	42,80 €	18,34 €
D 18 ore/sett.	su 5 gg	26,41 €	18,49 €	7,92 €
	su 4 gg	33,02 €	23,11 €	9,90 €
	su 3 gg	44,02 €	30,81 €	13,21 €

TARIFE 2025 PROGETTI OCCUPAZIONALI - DGR 1375/2020

Quota totale
35,95 €

TARIFE 2025 PROGETTI INNOVATIVI OVER 65 ANNI

Livelli	Ore di frequenza	Quota totale	Quota sanitaria	Quota a carico della persona
1° livello	30/35	58,76 €	37,39 €	21,37 €
	25	42,51 €	26,49 €	16,03 €
	18	30,61 €	19,93 €	10,68 €
2° livello	30/35	45,11 €	23,74 €	21,37 €
	25	32,64 €	16,61 €	16,03 €
	18	23,50 €	12,82 €	10,68 €

TARIFFE 2026 INTERVENTI SPERIMENTALI ALTERNATIVI - DGR 739/2015

Tipologia	Giornate di frequenza	Quota giornaliera	Quota sanitaria	Quota sociale
A 35 ore/sett.	su 6 gg	43,39 €	30,38 €	13,02 €
	su 5 gg	52,07 €	36,45 €	15,62 €
B 30 ore/sett.	su 6 gg	37,19 €	26,04 €	11,16 €
	su 5 gg	44,63 €	31,24 €	13,39 €
	su 4 gg	55,79 €	39,05 €	16,74 €
C 25 ore/sett.	su 6 gg	30,99 €	21,70 €	9,30 €
	su 5 gg	37,19 €	26,04 €	11,16 €
	su 4 gg	46,49 €	32,54 €	13,95 €
	su 3 gg	61,99 €	43,39 €	18,60 €
D 18 ore/sett.	su 5 gg	26,78 €	18,75 €	8,03 €
	su 4 gg	33,47 €	23,43 €	10,04 €
	su 3 gg	44,63 €	31,24 €	13,39 €

TARIFFE 2026 PROGETTI OCCUPAZIONALI - DGR 1375/2020

Quota totale
36,45 €

TARIFFE 2026 PROGETTI INNOVATIVI OVER 65 ANNI

Livelli	Ore di frequenza	Quota totale	Quota sanitaria	Quota a carico della persona
1° livello	30/35	59,31 €	37,74 €	21,57 €
	25	42,91 €	26,73 €	16,17 €
	18	30,89 €	20,11 €	10,78 €
2° livello	30/35	45,53 €	23,96 €	21,57 €
	25	32,94 €	16,77 €	16,17 €
	18	23,72 €	12,94 €	10,78 €